

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-737	del 30/11/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di energia elettrica 4.	
Proposta	n. PDTD-2011-740	del 29/11/2011
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 30 (trenta) novembre 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott. Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di energia elettrica 4.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 23/12/2010 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2011”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 23/12/2010 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2011”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 11.02.2011 avente ad oggetto " Direzione Amministrativa. Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Amministrativa per l’esercizio 2011” nella quale è contemplata l'adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di energia elettrica per gli immobili Arpa;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “Intercent-ER”, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi suddividendola in tre lotti in relazione alle amministrazioni destinatarie:
 - Lotto 1: per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale –Utenze in bassa tensione;
 - Lotto 2: per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale –Utenze in media tensione;
 - Lotto 3: per le amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della L.R. N. 11/2004;
- che Arpa rientra tra le Amministrazioni destinatarie del Lotto 3;
- che con atto del Dirigente competente n.225 del 29/09/2011, l’Agenzia Intercent-ER ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto di interesse per Arpa, a favore della Ditta GALA S.p.A. con sede legale in Roma, Via P.Borsieri, P.IVA 06832931007, con la quale ha stipulato apposita convenzione, in data 9 novembre 2011 contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura di energia elettrica e servizi connessi, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE:

- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt.19 “Costituzione della struttura regionale di acquisto” e 21 “Funzionamento del

sistema di acquisto centralizzato” dispone che Arpa Emilia-Romagna, deve utilizzare le convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale;

CONSIDERATO:

- che l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici ha effettuato una ricognizione delle utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia che si allega sub B) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che la spesa annua per i consumi di energia elettrica, stimati sulla base dei costi registrati nell'ultimo esercizio, ammonta indicativamente ad Euro 1.105.785,12, IVA esclusa, all'anno;
- che alla data di adesione alla convenzione sopracitata si provvederà ad uniformare le scadenze contrattuali delle forniture in essere;
- che si ritiene coerente con la politica di sostenibilità ambientale perseguita dall'Agenzia, come da “Politica per gli acquisti verdi di Arpa Emilia-Romagna” approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.73 del 13.10.2011, scegliere la c.d. Opzione Verde, quale definita nel Capitolato tecnico di gara, per tutti i Punti di prelievo dell'Agenzia;
- che l'Opzione verde prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa), per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione;
- che la c.d. energia verde comporta un sovrapprezzo pari a 1,00Euro/MWh;
- che il costo annuale presunto della fornitura da prevedere nell'ordinativo di fornitura, compresi gli oneri ulteriori (es. dispacciamento, tasse ecc.), ammonta ad Euro 1.105.785,12 oltre agli oneri fiscali;

RILEVATO:

- che il contratto relativo alla fornitura suddetta, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, avrà decorrenza dal 01/01/2012 e scadenza al 31.12.2012;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di aderire al lotto 3 della convenzione stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER. con GALA S.p.A, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28/2007 e dell'art. 21 della L.R. n. 11 del 2004, allegata sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare la Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti alla sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura per un valore complessivo pari ad Euro 1.105.785,12 (IVA esclusa) quale Punto ordinante per Arpa già registrato al sistema Intercent-ER;

- di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il Geom. Cesare Lamandini collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con GALA S.p.A;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Claudio Candeli, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è proceduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e s.m.i. e della Legge Regionale n.32/93, l'Ing.Claudio Candeli;

DATO ATTO altresì:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 8 comma 4 del regolamento sul decentramento amministrativo, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di aderire per i motivi in premessa esposti, alla convenzione stipulata in data 9 novembre 2011, tra Intercent-ER e GALA S.p.A. concernente la fornitura di energia elettrica, per le utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia come si evince dall'elenco, allegati rispettivamente sub A) e sub B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di richiedere, coerentemente con la politica di sostenibilità ambientale perseguita dall'Agenzia, come da "Politica per gli acquisti verdi di Arpa Emilia-Romagna" approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.73 del 13.10.2011, la fornitura di energia elettrica verde, e quindi la certificazione da parte del Fornitore della provenienza della energia da fonti rinnovabili, in misura pari al quantitativo di energia consumata, a fronte del riconoscimento di un sovrapprezzo pari ad 1,00Euro/MWh;
3. di demandare la Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi Dott.ssa Elena Bortolotti, quale Punto ordinante per Arpa già registrato al sistema Intercent-ER, alla sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura dell'energia attiva, esclusi gli oneri ulteriori (es. dispacciamento, tasse ecc.), per un valore complessivo pari a Euro 1.105.785,12 oltre agli oneri fiscali per il periodo 1.1.2012-31.12.2012;
4. di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il Geom. Cesare Lamandini collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con Gala S.p.A;
5. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento, a carico dell'esercizio 2012, avente natura di "Utenze", stimato, come importo complessivo di

fornitura di energia attiva, tasse, dispacciamento ed altri oneri, in Euro € 1.338.000,00 (IVA al 21% inclusa), è ricompreso nel bilancio pluriennale 2011-2014 e sarà ricompreso nel budget 2012 in via di approvazione, con riferimento ai centri di responsabilità dei nodi periferici e dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 4:

LOTTO 1 Cig 3114333CE1 LOTTO 3 Cig 3114401501

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

GALA S.p.A., sede legale in Roma, via Pietro Borsieri, 20 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.. REA 993254, P. IVA e C.F. 06832931007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma,, via Pietro Borsieri, in persona del Ing. Filippo Tortoriello legale rappresentante e Amministratore Unico, giusti poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

a) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);

d) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la fornitura di **energia elettrica 4**, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il giorno 4 agosto 2011;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e 3 della fornitura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni:** le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
1. Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni. Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per supero della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura nonché la prestazione di tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a eseguire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, per il Lotto 1 **“Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale Utenze in bassa tensione”** pari a Euro **2.277.000,00** e per il Lotto 3 **“Fornitura annuale di energia elettrica alle Amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all’art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004”** pari a Euro **13.825.000,00** IVA esclusa.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di energia elettrica, la cui durata si estende fino al 31 dicembre 2012. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura non sarà impegnativo per le Amministrazioni ma sarà riferito ai consumi dell'anno precedente.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
GALA S.p.A., Via Pietro Borsieri n. 20, telefono n. 06.37357441 ovvero mediante fax al numero dedicato 06.37350632.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. In concomitanza con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, le Amministrazioni invieranno al Fornitore la lista dei Punti di Prelievo ed i relativi consumi storici.
6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata fino al 30 giugno 2012.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
10. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
11. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, l'Agenzia potrà effettuare delle verifiche a campione sull'andamento del servizio, al fine di accertare la corrispondenza tra l'importo richiesto nelle fatture e il servizio effettivamente erogato.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire l'energia elettrica ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) stipulare i contratti per i servizi di trasporto e spacciamento secondo quanto disposto dalle delibere AEEG n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle

forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i Punti di Prelievo indicati dalle Amministrazioni al momento della sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura.
- 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere attivata dal Fornitore con le modalità stabilite nell'articolo 5 del Capitolato Tecnico.
- 2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine della Data di Attivazione della fornitura, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

Articolo 12 - Servizi accessori

Oltre alla fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo per la fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:

- A. **Servizio di accesso dati su web:** Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Agenzia, alla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre: il numero di telefono,

fax e l'indirizzo e-mail del call center, ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito dell'Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti. Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di: (1) ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura; (2) monitorare costantemente l'andamento degli Ordinativi di Fornitura.

B. Servizio di reportistica: il Fornitore si impegna a trasmettere all'Agenzia e all'Amministrazione contraente mensilmente un Report conformemente all'Allegato 7.

C. Call Center: Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della fornitura, alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale delle Amministrazioni, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi.

Articolo 13 - Corrispettivi

- I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando i prezzi, per ciascuna fascia oraria, offerti dal Fornitore.
- Prezzi di aggiudicazione **Lotto 1** (prezzi che saranno aggiornati mensilmente con la percentuale del 100% della variazione dell'indice "I", (articolo 7 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico):

DESCRIZIONE	Prezzo c€/kWh
P ₀ MONORARIO	7,568
P _{0 F1}	7,984
P _{0 F2}	7,554
P _{0 F3}	5,886

- Prezzi di Aggiudicazione del **lotto 3** (prezzi che restano fissi per tutta la durata della fornitura)

DESCRIZIONE	Prezzo c€/kWh
P ₀ MONORARIO (<0,1) per punti di prelievo con consumi annui inferiori o uguali a 0,1 GWh	8,393
P _{0 F1} (<0,1) per punti di prelievo con consumi annui inferiori o uguali a 0,1 GWh,	8,855
P _{0 F2} (<0,1) per punti di prelievo con consumi annui inferiori o uguali a 0,1 GWh,	8,378
P _{0 F3} (<0,1) per punti di prelievo con consumi annui inferiori o uguali a 0,1 GWh,	6,528
P ₀ MONORARIO (>0,1), per punti di prelievo con consumi annui superiori a 0,1 GWh	8,393
P _{0 F1} (>0,1), per punti di prelievo con consumi annui superiori a 0,1 GWh	8,855
P _{0 F2} (>0,1), per punti di prelievo con consumi annui superiori a 0,1 GWh	8,378
P _{0 F3} (>0,1), per punti di prelievo con consumi annui superiori a 0,1 GWh	6,528
P ₀ MONORARIO (IP) per Illuminazione Pubblica	6,738
P _{0 F1} (IP) per Illuminazione Pubblica	8,855
P _{0 F2} (IP) per Illuminazione Pubblica	8,378
P _{0 F3} (IP) per Illuminazione Pubblica	6,528
P ₀ ENERGIA VERDE sovrapprezzo per ottenere la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa)	0,100

2. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 per la fornitura dell'energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.
3. In fattura il Fornitore dovrà riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico articolo 7 "Prezzi di fornitura" e precisamente per il lotto 1 saranno aggiornati mensilmente con la percentuale del 100% della variazione dell'indice "I", per il lotto 3 restano fissi per tutta la durata della fornitura.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico, articolo 10.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura nonché il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura, e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione. E' fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili alle Amministrazioni in formato elettronico.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Le Amministrazioni, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi

commerciale del settore ai sensi dell'Articolo 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori.

5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
6. Si intendono emesse il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000001868459, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: **Banca Popolare dell'Emilia Romagna Paese IT, CINIT/ 33, CINEUR/ V, A.B.I./ 05387, C.A.B./ 03203, /IBAN/cc IT33V0538703203000001868459.**
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono Banca Popolare dell'Emilia Romagna, codice IBAN IT33V0538703203000001868459.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per la mancata operatività del *Call Center* di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell' 1 per mille dell'importo della Convenzione/Ordinativo di Fornitura.

4. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 8 Dati di sintesi di cui all'articolo 13 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.
5. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non corrisponde con il servizio erogato, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura *de quo* inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; la Ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali) per euro 387.090,00 lotto 1 e 1.382.500,00 lotto 3 importi ridotti del 50% con certificazione di qualità.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i

singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) nel caso in cui rilevi casi di scostamento tra importo fatturato e servizio erogato comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) 20 (Riservatezza), 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), del presente atto;
 - e) nel caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
3. L'Agenzia ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula dei singoli Ordinativi di fornitura;
 - b) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - c) nel caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) 20 (Riservatezza), 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), del presente atto;
 - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 2 lettere a e b;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- g) qualora nel corso delle verifiche effettuate dall'Agenzia sulle fatture emesse dal Fornitore si rilevi in almeno 3 casi uno scostamento tra l'importo fatturato e il servizio erogato;
 - h) qualora le singole Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazioni contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia.
 9. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

- custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il

Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 - Cessione del contratto e dei crediti

1. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 117 del D. Lgs. 163/2006 le Aziende Sanitarie contraenti, all'atto dell'emissione dell' Ordinativo di Fornitura, si impegnano irrevocabilmente a riconoscere al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell'Ing. Marco Giammona il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.

2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 06.37357441, numero di fax 06.37350632, indirizzo e-mail info@galaenergia.it.

Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

- 1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 33 - Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, li 09 /11 /2011

AGENZIA
INTERCENT-ER
Il Direttore
Dott.ssa Anna Fiorenza

IL FORNITORE
GALA S.p.A.
Ing. Filippo Tortoriello

Il sottoscritto Ing. Filippo Tortoriello, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 33 (Clausola finale).

Bologna, li 09 /11 /2011

IL FORNITORE
GALA S.p.A.
Ing. Filippo Tortoriello

Rep.n.1151

Certifico io sottoscritto Antonio Dirani, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 404 /2007 e s.m.i., che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Filippo Tortoriello, nato a Baragiano (Pz), il giorno 27 del mese di Febbraio dell'anno 1952 e residente a Roma, in via Montevideo, numero civico 5, (codice fiscale TRTFPP52B27A615B);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 09 /11 /2011



Anagrafica Cliente e punti di prelievo

Ai fini di una corretta registrazione, si chiede la cortesia di compilare il seguente schema e si ringrazia per la collaborazione. **Campi obbligatori**

Decorrenza fornitura	01-gen-12	Fatture aggregate:	SI
Durata Contratto	1 anno		

Ragione Sociale	P. IVA	C. fiscale	Forma	Indirizzo	Civico	CAP	Località	Frazione	Provincia	Nazionale	Tel
ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia- Romagna	04290860370	04290860370		VIA PO	5	40139	BOLOGNA		BO	ITALIANA	

Dettaglio contatto						
Nome	Cognome	Ruolo/Funzione	Tel	Fax	Cell	Email
CESARE	LAMANDINI	REFERENTE CONT	051 6223955			clamandini@arpa.emr.it

Dettaglio per l'invio delle fatture											
Ragione Sociale	Indirizzo	Civico	CAP	Località	Frazione	Provincia	Nazionalità	Tel	Fax	Email	

Dettaglio punti di prelievo											
POD	Potenza impegnata	Potenza disponibile	Tensione	Trattamento	Opzione tariffaria	Indirizzo	Civico	CAP	Località	Frazione	Provincia
1 IT001E00259888	75	75	medio	Multi	Altri usi	Via Po	5	40139	Bologna		Bologna
2 IT001E04751744	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Malvasia	6	40131	Bologna		Bologna
3 IT001E04751745	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Malvasia	6	40131	Bologna		Bologna
4 IT011E10114643	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Antonio Begarelli	13	41121	Modena		Modena
5 IT001E49191395	60	60	basso	Multi	Altri usi	Largo Caduti del Lavoro	4	40122	Bologna		Bologna
6 IT001E04750665	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Modena		29122	Piacenza		Piacenza
7 IT001E04736053	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Giordani	11	29121	Piacenza		Piacenza
8 IT001E00244987	220	220	medio	Multi	Altri usi	Via XXI Aprile	48	29121	Piacenza		Piacenza
9 IT001E04736055	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Passeggio pubblico		29121	Piacenza		Piacenza
10 IT001E04736126	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Leccacorvi		29122	Piacenza		Piacenza
11 IT001E04736210	3	3	basso	Multi	Altri usi	Via Pascoli	4	29015	Castel San Giovanni		Piacenza
12 IT001E48009950	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Pavesa		29010	Besenzone		Piacenza
13 IT001E49587977	10	11	basso	Multi	Altri usi	Località Carana		29020	Corte Brugnatella		Piacenza
14 IT001E49734932	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Roberto de Longe		29121	Piacenza		Piacenza
15 IT001E04736326	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Fermi	9	29018	Lugagnano Val D'Arda		Piacenza
16 IT001E00233531	450	450	medio	Multi	Altri usi	Via Triachini	17	40138	Bologna		Bologna
17 IT001E04900974	3	3	basso	Multi	Altri usi	Via Berzantina	30	40030	Castel di Casio		Bologna
18 IT001E04900988	22	22	basso	Multi	Altri usi	Via Fariselli	5	40016	San Giorgio di Piano		Bologna
19 IT001E04900932	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via Ranzani	17/39	40033	Casalechio di Reno		Bologna
20 IT001E04900919	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Poggi		40068	San Lazzaro di Savena		Bologna
21 IT001E04900905	11	11	basso	Multi	Altri usi	Viale Giovanni Vicini		40122	Bologna		Bologna
22 IT001E48890872	10	11	basso	Multi	Altri usi	Piazzale Mario Jacchia	3P	40136	Bologna		Bologna
23 IT011E00072964	4	4	basso	Multi	Altri usi	Via Cavour	92	40026	Imola		Bologna
24 IT001E49570497	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Giovanni Chiarini		40133	Bologna		Bologna
25 IT001E49538324	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Montecavallo		40046	Porretta Terme		Bologna
26 IT001E49570503	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Colombarola		40128	Bologna		Bologna
27 IT011E51012468	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Pirandello	12	40026	Imola		Bologna
28 IT001E48019140	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Saletto	2/1	40010	Bentivoglio		Bologna
29 IT011E00042892	10	10	basso	Multi	Altri usi	Viale E.De Amicis	107/P	40026	Imola		Bologna
30 IT001E04917902	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via Lidi Ferraresi	410	44020	Ostellato		Ferrara
31 IT001E04901088	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via Dossone	2	44026	Mesola		Ferrara
32 IT001E04901090	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via Bruno Buozzi	54	44021	Codigoro		Ferrara
33 IT001E04901110	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Gherardi		44037	Jolanda di Savoia		Ferrara
34 IT001E00236302	150	150	medio	Multi	Altri usi	Via Bologna	534	44124	Ferrara		Ferrara
35 IT001E49642704	50	50	basso	Multi	Altri usi	Via Bologna	534	44124	Ferrara		Ferrara
36 IT001E50572608	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Corso Vittorio Veneto	2x	44121	Ferrara		Ferrara
37 IT001E50572631	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Via Bentivoglio	207	44122	Ferrara		Ferrara

38	IT001E50723790	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Via Traversagno	29/a	44122	Ferrara		Ferrara
39	IT001E48019093	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Ostellato		44020	Ostellato		Ferrara
40	IT001E48019141	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Delle Mandriole	29	44124	Ferrara		Ferrara
41	IT001E49588385	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Maria Waldmann Massari		44123	Ferrara		Ferrara
42	IT001E48019091	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Parco del Reno	1x	44042	Cento		Ferrara
43	IT001E04683032	84	84	basso	Multi	Altri usi	Via Salinatore		47121	Forlì		Forlì-Cesena
44	IT001E04901227	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Campo di Marte	1	47124	Forlì		Forlì-Cesena
45	IT001E49713491	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Giancarlo Donati	81/P	47039	Savignano Sul Rubicone		Forlì-Cesena
46	IT001E48019146	11	11	basso	Multi	Altri usi			47014	Meldola		Forlì-Cesena
47	IT001E49580544	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Savignano Rigo		47030	Sogliano al Rubicone		Forlì-Cesena
48	IT001E04266915	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Adua		47521	Cesena		Forlì-Cesena
49	IT001E04901275	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Moretti Marino	43	47521	Cesena		Forlì-Cesena
50	IT001E04736866	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Claudia	184	41053	Maranello		Modena
51	IT001E49585979	18	18	basso	Multi	Altri usi	Via Cattani Sud	61	41012	Carpi		Modena
52	IT011E10516617	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via Giardini Pietro	34	41026	Pavullo Nel Frignano		Modena
53	IT011E10040126	375	375	medio	Multi	Altri usi	Via Fontanelli	21	41100	Modena		Modena
54	IT001E04661230	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via Emilia Est	37	42048	Rubiera		Reggio Emilia
55	IT011E10329696	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Via Pietro Giardini	543	41124	Modena		Modena
56	IT011E10332747	10	11	basso	Multi	Altri usi	Strada San Faustino	182/s	41124	Modena		Modena
57	IT001E48019101	11	11	basso	Multi	Altri usi			41037	Mirandola		Modena
58	IT001E04046895	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Via Magazzeno	23	41012	Carpi		Modena
59	IT011E51003203	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Barella		41058	Vignola		Modena
60	IT001E48400847	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via San Francesco D'Assisi		41042	Fiorano Modenese		Modena
61	IT011E10117554	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Cimone	8	41122	Modena		Modena
62	IT001E04750849	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via XXIV Maggio	28B	43036	Fidenza		Parma
63	IT001E04750848	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via XXIV Maggio	28B	43036	Fidenza		Parma
64	IT001E04751018	5	5	basso	Multi	Altri usi	località Oriano		43040	Solignano		Parma
65	IT001E04661083	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via del Porto		43058	Sorbolo		Parma
66	IT013E00014400	70	70	basso	Multi	Altri usi	Via Spalato	4	43100	Parma		Parma
67	IT013E00482905	100	100	basso	Multi	Altri usi	Viale Bottego	9	43100	Parma		Parma
68	IT001E48438194	5	5	basso	Multi	Altri usi	Via per Cremona		43017	San secondo Parmense		Parma
69	IT001E48019147	11	11	basso	Multi	Altri usi	St.Provinciale Torrecchiara		43013	Langhirano		Parma
70	IT001E48019112	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Giuseppe Saragat		43052	Colorno		Parma
71	IT001E48019106	11	11	basso	Multi	Altri usi	Largo Giacomo Leopardi		43036	Fidenza		Parma
72	IT001E00255166	131	131	medio	Multi	Altri usi	Via Alberoni	19	48100	Ravenna		Ravenna
73	IT001E48016749	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Stazzone	8/p	48015	Cervia		Ravenna
74	IT001E49707274	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Padre Genocchi	12/P	48121	Ravenna		Ravenna
75	IT001E04736719	5	5	basso	Multi	Altri usi	Strada Statale	62	42044	Gualtieri		Reggio Emilia
76	IT001E04736753	6	6	basso	Multi	Altri usi	Via Costituzione	10/b	42017	Novellara		Reggio Emilia
77	IT001E48208656	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Via Amendola	2P	42122	Reggio Emilia		Reggio Emilia
78	IT001E48020534	200	200	medio	Multi	Altri usi	Via Amendola	2	42122	Reggio Emilia		Reggio Emilia
79	IT001E54558477	6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Viale Timavo	10	42030	Reggio Emilia		Reggio Emilia
80	IT001E04401664	3	3,3	basso	Multi	Altri usi	Via Vill.Don Reverberi	37/a	42014	Castellarano		Reggio Emilia
81	IT001E48019143	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Statale	13/P	42013	Casalgrande		Reggio Emilia
82	IT001E48019102	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Madonnina	14/A	42016	Guastalla		Reggio Emilia
83	IT001E04736700	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Del Lago		42039	Ligonchio		Reggio Emilia
84	IT001E04736864	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Don Carlo Gnocchi		41044	Frassinoro		Modena
85	IT001E04751933	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Madonna Dei Boschi	57	40063	Monghidoro		Bologna
86	IT001E04737235	6,6	6,6	basso	Multi	Altri usi	Località per Volano	50	44021	Codigoro		Ferrara
87	IT001E04751891	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Monte Capra	7B	40037	Sasso Marconi		Bologna
88	IT001E04751021	1	1	basso	Multi	Altri usi	Località Nociveglia		43041	Bedonia		Parma
89	IT001E04751354	3	3	basso	Multi	Altri usi	Via Novi	31	42047	Rolo		Reggio Emilia
90	IT001E04751023	1	1	basso	Multi	Altri usi	Località Casoni		43059	Tornolo		Parma
91	IT001E04736698	1	1	basso	Multi	Altri usi	Borgata Gua		42034	Casina		Reggio Emilia
92	IT001E04736701	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Del Mescà	15	42030	Ramiseto		Reggio Emilia
93	IT001E04737444	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Circonvallazione	12B	47028	Verghereto		Forlì-Cesena
94	IT001E04736704	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Aldo Moro	18	42030	Villa Minozzo		Reggio Emilia
95	IT001E04751015	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Samorè		43032	Bardi		Parma
96	IT001E04750808	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Provinciale	2	43021	Corniglio		Parma
97	IT001E04752294	3	3	basso	Multi	Altri usi	Via Martiri del Ponte Bastia		44011	Argenta		Ferrara
98	IT001E04736993	90	90	basso	Multi	Altri usi	Via Idice Abbandonato	24	40062	Molinella		Bologna
99	IT001E04736865	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Diga	35	41044	Frassinoro		Modena
100	IT001E04751020	1	1	basso	Multi	Altri usi	Località Ronconovo		43041	Bedonia		Parma
101	IT001E04736964	3	3	basso	Multi	Altri usi	Via Dei Mille	22	40033	Casalecchio di Reno		Bologna

102	IT001E04736697	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via alla Pieve	5	42035	Castelnovo nè Monti		Reggio Emilia
103	IT001E04736699	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Roma	133/1	42037	Collagna		Reggio Emilia
104	IT001E04736839	3	3	basso	Multi	Altri usi	Via Grazieu Varenne	19	41034	Finale Emilia		Modena
105	IT001E04751016	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Partigiani Italiani		43030	Calestano		Parma
106	IT001E04736042	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Moro	7	29024	Ferriere		Piacenza
107	IT001E04736726	70	70	basso	Multi	Altri usi	Via F.lli Cervi	11	42043	Gattatico		Reggio Emilia
108	IT001E04661478	16	16	basso	Multi	Altri usi	Viale Silvani		40131	Bologna		Bologna
109	IT011E10524366	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via L.F. Teichfuss	8	41026	Pavullo Nel Frignano		Modena
110	IT011E10588931	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via del Mercato	104	41059	Zocca		Modena
111	IT011E10553551	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Montello	7	41055	Montese		Modena
112	IT011E10535545	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Dello Sport	12	41029	Sestola		Modena
113	IT001E52776979	1	1	basso	Multi	Altri usi	Località Costa Grande		43028	Tizzano Val Parma		Parma
114	IT011E10507333	1	1	basso	Multi	Altri usi	Via Giardini	63	41022	Fiumalbo		Modena
115	IT001E49487922	1,5	1,5	basso	Multi	Altri usi	Via Saletto		40010	Bentivoglio		Bologna
116	IT001E49487611	1,5	1,5	basso	Multi	Altri usi	Località Monte Tavianella		40035	Castiglione Dei Pepoli		Bologna
117	IT001E53206279	1	1	basso	Multi	Altri usi	Loc.San Martino		29022	Bobbio		Piacenza
118	IT013E00522134	70	70	basso	Multi	Altri usi	Strada Giuseppe Garibaldi	75	43121	Parma		Parma
119	IT001E48079689	270	270	medio	Multi	Altri usi	Via Settembrini	17/D	47900	Rimini		Rimini
120	IT001E49700798	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via Ugo Argelli		47922	Rimini		Rimini
121	IT001E48019090	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via M.Moretti	1x	47832	San Clemente		Rimini
122	IT001E49713498	11	11	basso	Multi	Altri usi	Via V.Casetti	2155	47826	Verrucchio		Rimini
123	IT001E04602651	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via San Gaudenzio	1x	47923	Rimini		Rimini
124	IT001E04602596	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Acquario	107x	47923	Rimini		Rimini
125	IT001E49587749	10	11	basso	Multi	Altri usi	Via Montespino		47836	Mondaino		Rimini

127 NB. SI RICHIEDE LA FORNITURA DI ENERGIA VERDE



Elenco POD

POD	Indirizzo	Civico	CAP	Località	Provincia	CONSUMI PRESUNTI COMPLESSIVI	Potenza	
						GENN.SETT-2011 (kWh)	Potenza impegnata	Potenza disponibile
IT001E00259888	Via Po	5	40139	Bologna	Bologna	149442	75	75
IT001E04751744	Via Malvasia	6	40131	Bologna	Bologna	20032	6	6
IT001E04751745	Via Malvasia	6	40131	Bologna	Bologna	7475	11	11
IT011E10114643	Via Antonio Begarelli	13	41121	Modena	Modena	7223	6	6
IT001E49191395	Largo Caduti del Lavoro	4	40122	Bologna	Bologna	45321	60	60
IT001E04750665	Via Modena	0	29122	Piacenza	Piacenza	6948	6	6
IT001E04736053	Via Giordani	11	29121	Piacenza	Piacenza	8997	11	11
IT001E00244987	Via XXI Aprile	48	29121	Piacenza	Piacenza	346490	220	220
IT001E04736055	Via Passeggio pubblico	0	29121	Piacenza	Piacenza	4764	11	11
IT001E04736126	Via Leccacorvi	0	29122	Piacenza	Piacenza	8519	11	11
IT001E04736210	Via Pascoli	4	29015	Castel San Giovanni	Piacenza	2213	3	3
IT001E48009950	Via Pavesa	0	29010	Besenzone	Piacenza	5596	10	11
IT001E49587977	Località Carana	0	29020	Corte Brugnatella	Piacenza	4613	10	11
IT001E49734932	Via Roberto de Longe	0	29121	Piacenza	Piacenza	5895	10	11
IT001E04736326	Via Fermi	9	29018	Lugagnano Val D'Arda	Piacenza	5815	11	11
IT001E00233531	Via Triachini	17	40138	Bologna	Bologna	703291	450	450
IT001E04900974	Via Berzantina	30	40030	Castel di Casio	Bologna	2483	3	3
IT001E04900988	Via Fariselli	5	40016	San Giorgio di Piano	Bologna	6394	22	22
IT001E04900932	Via Ranzani	17/39	40033	Casalechio di Reno	Bologna	3718	5	5
IT001E04900919	Via Poggi	0	40068	San Lazzaro di Savena	Bologna	6727	6	6
IT001E04900905	Viale Giovanni Vicini	0	40122	Bologna	Bologna	9038	11	11
IT001E48890872	Piazzale Mario Jacchia	3P	40136	Bologna	Bologna	8318	10	11
IT011E00072964	Via Cavour	92	40026	Imola	Bologna	4318	4	4
IT001E49570497	Via Giovanni Chiarini	0	40133	Bologna	Bologna	5027	10	11
IT001E49538324	Via Montecavallo	0	40046	Porretta Terme	Bologna	2239	10	11
IT001E49570503	Via Colombarola	0	40128	Bologna	Bologna	2330	10	11
IT011E51012468	Via Pirandello	12	40026	Imola	Bologna	3718	10	11
IT001E48019140	Via Saletto	2	40010	Bentivoglio	Bologna	5640	10	11
IT011E00042892	Viale E.De Amicis	107/P	40026	Imola	Bologna	7641	10	10
IT001E04917902	Via Lidi Ferraresi	410	44020	Ostellato	Ferrara	115	5	5
IT001E04901088	Via Dossone	2	44026	Mesola	Ferrara	0	5	5
IT001E04901090	Via Bruno Buozzi	54	44021	Codigoro	Ferrara	947	5	5
IT001E04901110	Via Gherardi	0	44037	Jolanda di Savoia	Ferrara	11997	11	11
IT001E00236302	Via Bologna	534	44124	Ferrara	Ferrara	407831	150	150
IT001E49642704	Via Bologna	534	44124	Ferrara	Ferrara	63879	50	50
IT001E50572608	Corso Vittorio Veneto	2x	44121	Ferrara	Ferrara	6662	6	6,6

IT001E50572631	Via Bentivoglio	207	44122	Ferrara	Ferrara	11502	6	6,6
IT001E50723790	Via Traversagno	29/a	44122	Ferrara	Ferrara	6952	6	6,6
IT001E48019093	Via Ostellato	0	44020	Ostellato	Ferrara	5025	10	11
IT001E48019141	Via Delle Mandriole	29	44124	Ferrara	Ferrara	6198	10	11
IT001E49588385	Via Maria Waldmann Massari	0	44123	Ferrara	Ferrara	4743	10	11
IT001E48019091	Via Parco del Reno	1x	44042	Cento	Ferrara	9372	11	11
IT001E04683032	Via Salinatore	0	47121	Forlì	Forlì-Cesena	99192	84	84
IT001E04901227	Via Campo di Marte	1	47124	Forlì	Forlì-Cesena	7989	6	6
IT001E49713491	Via Giancarlo Donati	81/P	47039	Savignano Sul Rubicone	Forlì-Cesena	5694	11	11
IT001E48019146	0	0	47014	Meldola	Forlì-Cesena	4266,25	11	11
IT001E49580544	Via Savignano Rigo	0	47030	Sogliano al Rubicone	Forlì-Cesena	5461	10	11
IT001E04266915	Via Adua	0	47521	Cesena	Forlì-Cesena	2018	11	11
IT001E04901275	Via Moretti Marino	43	47521	Cesena	Forlì-Cesena	12725	11	11
IT001E04736866	Via Claudia	184	41053	Maranello	Modena	14269	11	11
IT001E49585979	Via Cattani Sud	61	41012	Carpi	Modena	9568	18	18
IT011E10516617	Via Giardini Pietro	34	41026	Pavullo Nel Frignano	Modena	3656	5	5
IT011E10040126	Via Fontanelli	21	41100	Modena	Modena	152572	375	375
IT001E04661230	Via Emilia Est	37	42048	Rubiera	Reggio Emilia	102	5	5
IT011E10329696	Via Pietro Giardini	543	41124	Modena	Modena	7211	6	6,6
IT011E10332747	Strada San Faustino	182/s	41124	Modena	Modena	7130	10	11
IT001E48019101	0	0	41037	Mirandola	Modena	5508	11	11
IT001E04046895	Via Magazzeno	23	41012	Carpi	Modena	3380	6	6,6
IT011E51003203	Via Barella	0	41058	Vignola	Modena	5468	11	11
IT001E48400847	Via San Francesco D'Assisi	0	41042	Fiorano Modenese	Modena	8146	10	11
IT011E10117554	Via Cimone	8	41122	Modena	Modena	6645	6	6
IT001E04750849	Via XXIV Maggio	28B	43036	Fidenza	Parma	3520	6	6
IT001E04750848	Via XXIV Maggio	28B	43036	Fidenza	Parma	6778	6	6
IT001E04751018	località Oriano	0	43040	Solignano	Parma	254	5	5
IT001E04661083	Via del Porto	0	43058	Sorbolo	Parma	26,55	6	6
IT013E00014400	Via Spalato	4	43100	Parma	Parma	99400	70	70
IT013E00482905	Viale Bottego	9	43100	Parma	Parma	100051	100	100
IT001E48438194	Via per Cremona	0	43017	San secondo Parmense	Parma	49	5	5
IT001E48019147	St.Provinciale Torrecchiara	0	43013	Langhirano	Parma	8212	11	11
IT001E48019112	Via Giuseppe Saragat	0	43052	Colorno	Parma	4586	11	11
IT001E48019106	Largo Giacomo Leopardi	0	43036	Fidenza	Parma	8890	11	11
IT001E00255166	Via Alberoni	19	48100	Ravenna	Ravenna	365648	131	131
IT001E48016749	Via Stazzone	8/p	48015	Cervia	Ravenna	5446	11	11
IT001E49707274	Via Padre Genocchi	12/P	48121	Ravenna	Ravenna	6596	10	11
IT001E04736719	Strada Statale	62	42044	Gualtieri	Reggio Emilia	227	5	5
IT001E04736753	Via Costituzione	10/b	42017	Novellara	Reggio Emilia	6258	6	6
IT001E48208656	Via Amendola	2P	42122	Reggio Emilia	Reggio Emilia	5472	6	6,6
IT001E48020534	Via Amendola	2	42122	Reggio Emilia	Reggio Emilia	428990	200	200
IT001E54558477	Viale Timavo	10	42030	Reggio Emilia	Reggio Emilia	5693	6	6,6
IT001E04401664	Via Vill.Don Reverberi	37/a	42014	Castellarano	Reggio Emilia	6077	3	3,3
IT001E48019143	Via Statale	13/P	42013	Casalgrande	Reggio Emilia	4736	11	11
IT001E48019102	Via Madonnina	14/A	42016	Guastalla	Reggio Emilia	6431	10	11

IT001E04736700	Via Del Lago	0	42039	Ligonchio	Reggio Emilia	234	1	1
IT001E04736864	Via Don Carlo Gnocchi	0	41044	Frassinoro	Modena	233,48	1	1
IT001E04751933	Via Madonna Dei Boschi	57	40063	Monghidoro	Bologna	0	1	1
IT001E04737235	Località per Volano	50	44021	Codigoro	Ferrara	191,21	6,6	6,6
IT001E04751891	Via Monte Capra	7B	40037	Sasso Marconi	Bologna	196	1	1
IT001E04751021	Località Nociveglia	0	43041	Bedonia	Parma	355	1	1
IT001E04751354	Via Novi	31	42047	Rolo	Reggio Emilia	0	3	3
IT001E04751023	Località Casoni	0	43059	Tornolo	Parma	271	1	1
IT001E04736698	Borgata Gua	0	42034	Casina	Reggio Emilia	211	1	1
IT001E04736701	Via Del Mescà	15	42030	Ramiseto	Reggio Emilia	407	1	1
IT001E04737444	Via Circonvallazione	12B	47028	Verghereto	Forlì-Cesena	241	1	1
IT001E04736704	Via Aldo Moro	18	42030	Villa Minozzo	Reggio Emilia	256	1	1
IT001E04751015	Via Samorè	0	43032	Bardi	Parma	0	1	1
IT001E04750808	Via Provinciale	2	43021	Corniglio	Parma	195	1	1
IT001E04752294	Via Martiri del Ponte Bastia	0	44011	Argenta	Ferrara	0	3	3
IT001E04736993	Via Idice Abbandonato	24	40062	Molinella	Bologna	105581	90	90
IT001E04736865	Via Diga	35	41044	Frassinoro	Modena	768,58	1	1
IT001E04751020	Località Ronconovo	0	43041	Bedonia	Parma	299	1	1
IT001E04736964	Via Dei Mille	22	40033	Casalecchio di Reno	Bologna	0	3	3
IT001E04736697	Via alla Pieve	5	42035	Castelnovo nè Monti	Reggio Emilia	0	1	1
IT001E04736699	Via Roma	133/1	42037	Collagna	Reggio Emilia	249	1	1
IT001E04736839	Via Grazieu Varenne	19	41034	Finale Emilia	Modena	328	3	3
IT001E04751016	Via Partigiani Italiani	0	43030	Calestano	Parma	221	1	1
IT001E04736042	Via Moro	7	29024	Ferriere	Piacenza	583	1	1
IT001E04736726	Via F.lli Cervi	11	42043	Gattatico	Reggio Emilia	129779	70	70
IT001E04661478	Viale Silvani	0	40131	Bologna	Bologna	27221	16	16
IT011E10524366	Via L.F. Teichfuss	8	41026	Pavullo Nel Frignano	Modena	385	1	1
IT011E10588931	Via del Mercato	104	41059	Zocca	Modena	8,07	1	1
IT011E10553551	Via Montello	7	41055	Montese	Modena	32	1	1
IT011E10535545	Via Dello Sport	12	41029	Sestola	Modena	0	1	1
IT001E52776979	Località Costa Grande	0	43028	Tizzano Val Parma	Parma	3928	1	1
IT011E10507333	Via Giardini	63	41022	Fiumalbo	Modena	0	1	1
IT001E49487922	Via Saletto	0	40010	Bentivoglio	Bologna	884	1,5	1,5
IT001E49487611	Località Monte Tavianella	0	40035	Castiglione Dei Pepoli	Bologna	2112	1,5	1,5
IT001E53206279	Loc.San Martino	0	29022	Bobbio	Piacenza	274	1	1
IT013E00522134	Strada Giuseppe Garibaldi	75	43121	Parma	Parma	146804	70	70
IT001E48079689	Via Settembrini	17/D	47900	Rimini	Rimini	185294	270	270
IT001E49700798	Via Ugo Argelli	0	47922	Rimini	Rimini	7262	11	11
IT001E48019090	Via M.Moretti	1x	47832	San Clemente	Rimini	5350	11	11
IT001E49713498	Via V.Casetti	2155	47826	Verrucchio	Rimini	6836	11	11
IT001E04602651	Via San Gaudenzio	1x	47923	Rimini	Rimini	3179	10	11
IT001E04602596	Via Acquario	107x	47923	Rimini	Rimini	1715	10	11
IT001E49587749	Via Montespino	0	47836	Mondaino	Rimini	5575	10	11

NB. SI RICHIEDE LA FORNITURA DI ENERGIA VERDE

N. Proposta: PDTD-2011-740 del 29/11/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER
relativa alla fornitura di energia elettrica 4.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/11/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
